

Repertorio n. 64140

Raccolta n. 26944

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Repubblica Italiana

Il giorno dieci dicembre duemilasette.

(10.12.2007)

In Ronchi dei Legionari nel mio studio.

Avanti a me dott. Armenio GERMANO, Notaio in Ronchi dei
Legionari, con Studio alla via Roma n. 96, iscritto nel Ruolo
del Distretto di Gorizia,

SI SONO COSTITUITE

per la parte venditrice la Società

- "FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE S.P.A." con sede in Roma,
Piazza Monte Grappa, n. 4, capitale sociale Euro 49.945.983,00
i.v., iscritta al Registro Imprese di Roma al numero e codice
fiscale 08436391000, in persona del procuratore signor:

--- LAPIANA dott. Francesco nato a Abbadia San Salvatore il
giorno 28 gennaio 1976, residente in Abbadia San Salvatore,
via Mentana n. 97, giusta procura autenticata dal Notaio de
Franchis di Roma in data 6 dicembre 2007, rep. n. 90976, che
in originale si allega al presente atto con la lettera "A";

per la parte compratrice la Società

- "AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A." con sede in Ronchi
dei Legionari, via Aquileia, n. 46, capitale sociale Euro
3.700.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Gorizia al
numero e codice fiscale 00520800319, in persona del Presidente

Registrato a MONFALCONE
04/01/2008
al n. 23
Scad. 17
Euro 18.610,00
Dirittori Lte



del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante si-
gnor:

--- BRANDOLIN Ing. Giorgio nato a Monfalcone il giorno 23
aprile 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Delle identità personali dei costituiti io Notaio sono certo.

ARTICOLO 1

La Società FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE S.P.A., come
sopra rappresentata

VENDE

alla Società AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A., che, a
mezzo del legale rappresentante,

COMPRA

la piena proprietà del seguente immobile sito in Comune Ammi-
nistrativo e Censuario di Ronchi dei Legionari, costituito da
terreno ricadente in zona agricola E6, così tavolarmente e ca-
tastalmente individuato:

-- P.T. 2024

c.t. 1° frazione A della p.c. 755/5, seminativo 2° di mq.
17.115, RD. 185,62, RA 83,97, ora nuova p.c. 755/5, il tutto
giusta il piano di frazionamento del geom. ZAMAR, di cui al
foglio di notifica n. 91100 depositato in atti tavolari sub
Pres. 29 novembre 2007, G.T. 5711/07.

ARTICOLO 2

La Società acquirente viene immessa fin da ora nel legit-
timo possesso dell'immobile in oggetto, libero da persone e da

cose, con tutti i connessi diritti, accessioni, accessori e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, ben noto alla Società acquirente medesima, che dichiara, pertanto, di non sollevare eccezioni al riguardo.

ARTICOLO 3

Il prezzo è stato convenuto a corpo in complessivi Euro 102.690,00 (centoduemilaseicentonovanta virgola zero zero), che vengono ora pagati dalla Società compratrice alla Società venditrice, che, a mezzo del legale rappresentante, ne rilascia quietanza a saldo e rinuncia all'ipoteca legale.

Ai sensi e per gli effetti:

- dell'articolo 35 comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n.

223

- e della normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

le parti, rese edotte della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché dei

poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della

sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione di dati, dichiarano che il

prezzo come sopra convenuto di Euro 102.690,00 (centoduemilaseicentonovanta virgola zero zero) viene ora corrisposto mediante

due assegni circolari di complessivo pari importo emessi

dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.,

filiale di Ronchi dei Legionari, nn. 8340075557-08, e

7940001110-02, entrambi all'ordine non trasferibile della So-

cietà venditrice, in data odierna.

ARTICOLO 4

La Società venditrice garantisce il diritto alienato, l'immobile che lo concerne e la libertà dello stesso da pesi, ipoteche ed iscrizioni tavolari pregiudizievoli, fatta eccezione per la servitù di posa in opera di condutture sotterranee per acqua ed elettricità, nonché di passaggio, iscritta sub Pres. 2 luglio 2004 G.T. 2619 a favore della p.c. 478/205 (tavolarmente riportata in Comune Amministrativo e Censuario di Monfalcone) di proprietà del Comune di Trieste.

La Società venditrice garantisce altresì l'inesistenza di aventi diritto a prelazione ai sensi delle vigenti leggi sui fondi rustici.

ARTICOLO 5

Ai fini della notifica tavolare del presente atto in unico esemplare, viene eletto domicilio presso la Società AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A..

ARTICOLO 6

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa la Società venditrice produce il certificato di destinazione urbanistica del terreno in oggetto rilasciato dal Comune di Ronchi dei Legionari in data 9 novembre 2007, Prot. n. 27946 che si allega sub "B" e dichiara che dalla suddetta data non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti:

- dell'articolo 35 comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n.

223

- e della normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

le parti, rese edotte della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione di dati, dichiarano che la cessione immobiliare in oggetto è stata conclusa senza essersi avvalse di alcun mediatore.

ARTICOLO 8

Le spese di questo atto ed accessorie sono a carico della Società acquirente.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di

questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro intere facciate e sin qui nella presente di fogli due ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore tredici e trentacinque minuti.

Firmati: Francesco LAPIANA, Giorgio BRANDOLIN,

Armenio GERMANO, Notaio (sigillo).

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Dr. Luca Luigi Manuelli, nato a Milano il 28 ottobre 1960, nella qualità di Presidente della Finmeccanica Group Real Estate S.p.A. con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Capitale sociale € 49.945.983 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice fiscale 08436391000, in virtù dei poteri a firma singola e con facoltà di delega a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2007, con il presente atto conferisce ai seguenti procuratori:

- **Giulio Pascali**, nato a Pisa il 9/08/1971 C.F. PSCGLI71M09G702Z;
- **Paolo Gambino**, nato a Brescia l'11/04/1974 C.F. GMBPLA74D11B157U;
- **Francesco Lapiana**, nato a Abbadia S. Salvatore (SI) il 28/01/1976, C.F. LPNFNC76A28A006X


in via disgiunta tra loro e con piena pari facoltà, relativamente al fondo non edificato ubicato nel Comune Amministrativo di Ronchi dei Legionari (GO), identificato al fg. 30 particella 755/5 (17.115 mq), il potere di sottoscrivere gli atti definitivi aventi ad oggetto il trasferimento del cespite, come sopra identificato al prezzo di Euro 102.000,00 (centoduemila/00) circa.

In particolare i suddetti procuratori cureranno, in nome e per conto della Società mandante, tutti gli incombeni che risulteranno all'uopo necessari ed opportuni ponendo in essere tutti gli atti che si renderanno necessari per la realizzazione delle attività di cui sopra.

In una parola, fare tutto quanto riterranno di compiere per il buon espletamento del presente mandato, senza che mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato è gratuito e con obbligo di rendiconto.

Con promessa sin d'ora di rato e valido.



A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Luca Luigi Manuelli".



REPERTORIO N.90976

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la firma in calce all'atto che precede è stata apposta in mia presenza dal Dott. Luca Luigi MANUELLI, nato a Milano il 28 ottobre 1960 e domiciliato per la carica in Roma, ove oltre, nella sua qualità di Presidente della "Finmeccanica Group Real Estate S.p.A." , con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 49.945.983 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 08436391000, in forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2007, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo.

Roma, 6 dicembre 2007

Ignazio de Franchis



Ricevuta €26,34
per diritti di Segreteria
L'INCARICATO
[Signature]



confidential
Stefano Pian
AFVG
28 ago 2018 10:40



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Provincia di Gorizia

Cod. fiscale e P. Iva 00123470312

Prot. n. 0027946

ALLEGATO "B"
all'atto n. 26149
della raccolta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA

E ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la domanda avanzata in data 18.10.2007 dal geom. ZAMAR Sergio, con studio tecnico a Ronchi dei Legionari in via IV Novembre n.2, in qualità di tecnico incaricato, tendente ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica delle pp.cc. 755/1, 755/5, 755/13 e 755/14, F.M. 3 del C.C. di Ronchi dei Legionari, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n.380;

CERTIFICA

a) che in base al P.R.G.C. approvato con D.P.G.R. n. 0358/Pres. di data 30.10.1997 e successive varianti, per quanto rilevabile dal confronto tra mappa catastale ed elaborato di P.R.G.C.:

- le pp.cc. 755/13 e 755/14, F.M. 3 del C.C. di Ronchi dei Legionari, ricadono in area pubblica "AC" - per la circolazione veicolare e pedonale esistente e di progetto -, ove vigono le disposizioni indicate dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. che in copia conforme si allegano;
- le pp.cc. 755/1 e 755/5, F.M. 3 del C.C. di Ronchi dei Legionari, ricadono in zona agricola "E6" - di interesse agricolo -, ove vigono le disposizioni indicate dall'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. che in copia conforme si allegano;

b) che le particelle in questione risultano sottoposte ai vincoli aeroportuali di cui al D.M. n.66 di data 30.07.1970, riportati nella planimetria dei vincoli in scala 1:2880, dove vigono le disposizioni previste ed individuate graficamente dalla velatura rossa;

c) che le particelle **755/1** e **755/5** ricadono in fascia di rispetto stradale indicata dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S., D.P.R. 16.12.1992 nr.495, ove è ammessa la realizzazione delle opere previste nel paragrafo 7 della circolare del Ministro dei LL.PP. nr.5980 del 30.12.1970, ivi compresi parcheggi scoperti e distributori di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada;

d) che le particelle **755/5**, **755/13** e **755/14** rientrano in parte nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano indicate alla Parte Terza, Sezione II, Titolo I del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

e) che rimangono da accertare ulteriori servitù a peso dei fondi non rilevabili da questo ufficio.

Si precisa altresì che le eventuali Pratiche Edilizie rilasciate dall'Ufficio Edilizia Privata attinenti le sopraccitate particelle (per eventuali verifiche di aree di pertinenza, cubatura già sviluppata, etc.) potranno essere visionate, ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, presso gli uffici comunali.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico edilizia.





DE
1/2

Ronchi dei Legionari, li 09.11.2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

geom. Rinaldo Raimondo



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

(Gorizia)

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

NORME DI ATTUAZIONE

ADOZIONE: D.C. n° 22 del 06/05/1996

APPROVAZIONE: D.C. n° 21 del 10/04/1997

DECRETO REGIONALE DI APPROVAZIONE D.P.G.R. n° 0358/Pres. del 30/10 1997 pubblicato sul B.U.R. n° 48 del 26/11/1997

ART. 26- AREE PUBBLICHE AC DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE RISPETTI STRADALI

1. Sugli elab. C1, C2 e C3 del P.R.G.C. sono indicate le aree pubbliche AC di circolazione veicolare e pedonale. Sono destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla realizzazione di spazi per la circolazione veicolare e pedonale. Si tratta di strade, marciapiedi, piazze, slarghi, incroci esistenti e di progetto.

2. Nell'elab. C3 del P.R.G.C. le sedi stradali esistenti e quelle di progetto sono così classificate:

3a. Nelle fasce di rispetto stradale in base alla circolare del Ministro dei LL.PP. del 30/12/1970 n° 5980 è ammessa la realizzazione delle opere previste nel paragrafo 7 della stessa circolare, ivi compresi parcheggi scoperti e distributori di carburante con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada.

4. Sull'elaborato C2 del P.R.G.C. sono indicate le fasce di rispetto stradali nelle zone agricole e forestali del piano. La loro ampiezza, misurata a partire dal confine stradale come definito dall'art. 3 del DL n° 285/95, in relazione alla loro classificazione è:

- viabilità autostradale esistente	ml. 60
- viabilità di grande comunicazione	ml. 40
- viabilità di interesse regionale	ml.30
- viabilità locale	ml.20

5. I tracciati stradali, i vincoli ed i parcheggi pubblici di progetto, previsti nel P.R.G.C., hanno valore indicativo, fatte salve le sezioni tipo di cui all'elab. C4.

Per apportare rettifiche o completamenti alle sedi stradali ed agli incroci esistenti, aree AC, allo scopo di migliorarne la funzionalità e la sicurezza ed incrementare le possibilità di parcheggio, sono ammessi interventi di rettifica ed ampliamento, anche se non indicati negli elaborati del P.R.G.C..

6. Sono ammesse le opere previste dal progetto definitivo denominato "Prolungamento del raccordo stradale tra l'Autostarada A4 (casello di Redipuglia) e la S.S. n. 14, fino alla S.P. 19 Monfalcone - Grado", approvato con deliberazione consiliare n.10 del 21.03.2005, che comprendono, nel caso di interferenza con beni ed aree tutelate ai sensi del D. Lgs 42/2004, interventi mitigatori "a verde", con utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone, e altri con tecniche di ingegneria naturalistica; per i muri di contenimento vanno preferite soluzioni che escludano il calcestruzzo facciavista non trattato.

ART. 18- ZONE AGRICOLE E4-E6

1. Le zone comprendono le parti del territorio destinato alle attività agricole e forestali. Si individuano nelle seguenti categorie:

E4 di interesse agricolo-paesaggistico

E6 di interesse agricolo.

2. Nelle zone E4 ed E6 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- agricola, ivi comprese quella abitativa degli agricoltori a titolo principale;
- artigianale complementare all'attività agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- commerciale complementare all'attività agricola;

Gli interventi soggetti a concessione edilizia sono riservati esclusivamente ai conduttori agricoli a titolo principale per quanto riguarda la residenza (punto 1, 2° comma, art. 38 P.U.R.G.), e ad aziende agricole per quanto riguarda gli edifici agricoli-produttivi (punti 2 e 3, 2° comma, art. 38 P.U.R.G.).

3. Nelle zone E4 ed E6 gli interventi ammessi sono i seguenti:

a) interventi di rilevanza edilizia (art. 67.... 72)

- manutenzione edilizia
- restauro
- conservazione tipologica
- risanamento conservativo
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica, con esclusione dei punti h), i) dell'art. 72;

b) interventi aventi rilevanza urbanistica

- interventi di nuova realizzazione (art. 62)
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell'indice di fabbricabilità stabilito per la zona (art. 63)
- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65)
- interventi di rilevanza urbanistico-ambientale (art. 66), volti principalmente:

* allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola

* alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse

* alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.



Nelle zone E4a che comprendono appezzamenti agricoli interclusi nell'abitato sono ammessi soltanto i seguenti interventi:

- a) interventi di rilevanza edilizia (art. 67...72):
 - manutenzione edilizia
 - restauro
 - conservazione tipologica
 - risanamento conservativo
 - nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica, limitatamente ai punti a), c), e), g), l), m) dell'art. 72;
- b) interventi di rilevanza urbanistica:
 - interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65)
 - interventi di ampliamento degli edifici esistenti (art. 63)
 - interventi di nuova realizzazione (art. 62)
 - interventi di rilevanza urbanistico-ambientale (art. 66), limitatamente alla realizzazione di serre.



Gli interventi di nuova realizzazione e di ampliamento sono ammessi limitatamente alla costruzione di:

- a) serre in struttura fissa per una superficie non superiore al 30% dell'estensione di ogni singola azienda agricola compresa nella zona;
- b) chioschi per la commercializzazione dei prodotti agricoli per una superficie non superiore a 20 mq. per ciascuna azienda agricola compresa nella zona.

4. Per le zone E4 ed E6 negli interventi debbono essere rispettate le seguenti norme:

- a) per aziende fino a 20 ettari:
 - IF= 0,03 mc/mq
 - Q= 0,05 mq/mq per annessi agricoli escluse le serre riferito per tutta la superficie aziendale con il vincolo che non superi lo 0,30 mq/mq per il lotto di intervento
 - Q= 0,20 mq/mq solo per le serre senza limite per il lotto di intervento
- b) per aziende oltre i 20 ettari:
 - IF= 0,02 mc/mq
 - Q= 0,05 mq/mq per annessi agricoli escluse le serre riferito su tutta la superficie aziendale con il vincolo che non superi lo 0,25 mq/mq per il lotto di intervento
 - Q= 0,20 mq/mq solo per le serre senza limite per il lotto di intervento

c) DC=5,00 ml.

DS= come da fasce di rispetto stradali indicate dal P.R.G.C. e 10 ml. nel caso di strade vicinali e/o pedonali

d) per l'edificio destinato alla residenza:

H= 8,50 ml.

e) distanza minima fra edifici destinati alla residenza e gli edifici destinati all'allevamento 15 ml.

f) l'indice edilizio I è riferito alla superficie totale dell'azienda, limitatamente ai terreni compresi nel Comune, purché i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo dell'utilizzazione agricola. Non vengono computati gli effetti degli indici I e Q i volumi relativi alle concimaie e tettoie a struttura metallica o lignea aperte su tre lati.

5. Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliari inscindibili, e pertanto:

- gli edifici destinati alla residenza non possono essere costruiti su lotto diverso da quello su cui insistono gli edifici agricoli;
- non può essere data concessione per le sole residenze, tranne che su lotti sui quali preesistono edifici agricoli utilizzati come tali;
- nel caso in cui la concessione riguardi edifici agricoli con annessa residenza, e - nei termini fissati per l'ultimazione dall'art. 4 della legge n° 10/1977, eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni - sia stata ultimata la sola residenza, questa viene considerata eseguita in difformità alla concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge sopracitata.

6. Per le zone E6 (di interesse agricolo) valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'Amministrazione comunale può autorizzare la collocazione di ripari per utensili e prodotti agricoli, escluso l'immagazzinamento di combustibili, da parte di soggetti non rientranti nelle caratteristiche dell'art. 12 della legge n° 153/1975, su fondi aventi un'estensione minima di 2.000 mq. Tale autorizzazione sarà data una sola volta.

I ripari dovranno essere costruiti in elementi prefabbricati in legno con l'obbligo di copertura a falde inclinate. Dovranno essere dipinti con colori tenui o mantenuti con legno a facciavista.

Ciascun riparo non potrà avere un volume superiore a mc. 30 ed H non superiore a 3,00 ml.

7. Per le zone E4 (di interesse agricolo-paesaggistico) e per le zone E6 (di interesse agricolo) valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) i boschi esistenti indicati nella tav. A1 del P.R.G.C. sono soggetti alle operazioni di manutenzione e rinnovo senza riduzione della superficie boscata e con la piantumazione di alberi ed arbusti di specie autoctone locali.

Nel caso che, per esigenze di modifica degli appezzamenti agricoli sulla base del Piano aziendale, risulti necessario procedere alla eliminazione delle superfici boscate esistenti, nei nuovi appezzamenti agricoli dovranno essere costituite nuove aree di bosco anche come siepe frangivento, nella misura non inferiore a 600 mq. e per una superficie non inferiore al 5% della superficie aziendale;

- b) nelle aree delimitate nell'elab. C1 con apposito perimetro, caratterizzate da condizioni di degrado ambientale, gli interventi di recupero ambientale, tendenti a rimuovere le situazioni di degrado ed a riqualificare dal punto di vista paesaggistico e naturalistico le aree stesse, si attuano attraverso progetti unitari estesi alle singole aree. Tali progetti dovranno identificare le aree da sottoporre a recupero ambientale, indicando le varie modalità di recupero e l'eventuale suddivisione delle stesse in fasi di attuazione, tali da consentire la realizzazione degli interventi per parti significative e funzionalmente autonome, nonché tutti gli interventi accessori. Le aree recuperate sono destinate ad attività agricole e/o forestali e/o sportive per il tempo libero. Per le aree degradate derivanti da discariche esaurite, negli interventi di rinverdimento è vietata la piantumazione di essenze arboree con apparato radicale profondo per non danneggiare le guaine impermeabilizzanti. Qualora gli

28 ago 2018 10:40

interventi vengano realizzati da operatori privati dovrà essere sottoscritta un'apposita convenzione con il Comune, con adeguate garanzie finanziarie e con la definizione delle modalità di utilizzazione delle aree recuperate.

8. Nelle zone E4 è ammessa, previa autorizzazione comunale, la collocazione di altane per la caccia di selezione agli ungulati di cui alla L.R. n° 14/1987 e del relativo regolamento di attuazione. Le altane debbono essere realizzate in base alle seguenti prescrizioni:

- 1) dimensioni massime di ml. 1,50x1,00 con altezza massima dal piano di campagna di ml. 7,90 costruita con scorze di legno su piantane in travi di legno o ferro mascherato legno,
- 2) l'altana non dovrà essere ancorata al terreno, ma semplicemente appoggiata e legata ai fini statici, ad un albero d'alto fusto, previa schermatura del tronco con materiale gommoso,
- 3) le altane di norma, dovranno essere posizionate ad una distanza tra loro di ml. 200 e all'interno di esse non potrà esservi che il sedile per l'attesa,
- 4) quando l'altana viene dismessa, la riserva di caccia gestrice del territorio ai fini venatori, ha l'obbligo di demolirla e trasportare i materiali di risulta alle pubbliche discariche.

9. In tutti gli interventi ammessi nelle zone E4, E4a ed E6 sugli edifici esistenti e per la costruzione di nuovi edifici, con esclusione di quelli destinati alle attività produttive agricole, nonché commerciali complementari all'attività agricola, è prescritta la copertura a falde con manto in coppi.

Per le recinzioni non è ammesso l'uso di materiali prefabbricati in cemento o in cotto; sono ammesse recinzioni in muro pieno di altezza non superiore a 1,5 ml.

10. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6., in tutte le zone agricole del Piano, tutti gli interventi edilizi, sia di nuovo impianto che riguardanti gli edifici esistenti, che siano soggetti a concessione edilizia (Capo I, Titolo IV L.R. 52/91) e riguardino costruzioni residenziali e produttive (stalle, magazzini, serre fisse comprese) sono riservati alle aziende e società agricole iscritte negli appositi albi, fermo restando che gli interventi residenziali sono riservati agli imprenditori agricoli a titolo principale secondo la definizione fornita dalla vigente legislazione regionale.

11. Entro il perimetro dell'area di reperimento della landa carsica, vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 69, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 della L.R. 42/96.



COMUNE DI RONCHI DELLE LEGIONARI
PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O.S.
ASSETTO DEL TERRITORIO
Geom. *Romano Piantarotta*



La presente copia xerografica, composta di *due*
fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso *Esercita da Rollo*

FONCHI del LEGIONARIO 8 GEN. 2008

